

A.S. 1586 - Emendamento

Art 41

CORBETTA, ORTIS, MATRISCIANO, PIRRO

Dopo il comma 6, aggiungere infine il seguente:

«6-bis. Per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e in favore delle vittime del dovere e dei relativi superstiti è ristabilito il numero e l'importo sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 250.000;

2021: - 250.000;

2022: - 250.000.